

Commercialisti & Mediazione



Il decreto legislativo 28/2010 importante strumento di composizione delle liti

L'opportunità della mediazione civile e commerciale

Nella enciclopedia Treccani la parola “*mediazione*” è definita come l’“*azione esercitata da una persona (o anche da un ente, associazione, collettività, da una nazione) per accordarne altre o per far superare ad esse quelle difficoltà che le dividono*”; la parola “*mediatore*” indica invece “*colui che s’interpone fra due persone cercando di portarle a un accordo, di far concludere loro una trattativa*”.

Queste espressioni, come sappiamo, nelle relazioni quotidiane di vita assumono diverse accezioni e si rapportano a diverse discipline a seconda del settore o della materia in cui volta a volta le usiamo: così abbiamo il mediatore commerciale, quello familiare, quello interculturale, ecc.

Nell’ambito del nostro diritto positivo il concetto di mediazione non è del tutto nuovo, di fatto, però, finora la *mediazione* non è stata prevista come categoria generale, bensì è sempre stata limitata a settori specifici, ad esempio come possibilità per le Camere di Commercio di istituire commissioni arbitrali e conciliative

di Nino Sutura



Nino Sutura

per la risoluzione di controversie tra imprese e tra queste e i consumatori; per il tentativo obbligatorio di conciliazione nel settore delle telecomunicazioni; in materia societaria, di intermediazione finanziaria, bancaria, ecc.. Il decreto legislativo 28/2010 con l’introduzione nel nostro ordinamento della *mediazione civile e commerciale*, peral-

tro obbligatoria per alcune materie che investono vaste aree del nostro vivere civile quali le controversie condominiali, le successioni ereditarie, il risarcimento danni causati da incidenti stradali, le locazioni, i risarcimenti per responsabilità sanitarie, ha generalizzato il ricorso alla mediazione sottoponendo alla stessa una vastissima casistica di controversie. Per certi versi il nostro sistema è stato avvicinato alle c.d. forme di giustizia alternativa presenti in altri Paesi, dagli Stati Uniti d’America, alla Francia, alla Gran Bretagna, con l’acronimo di ADR (Alternative Dispute Resolution): in questo contesto, con il termine *mediazione* “si intende quel percorso diretto a far evolvere una situazione di conflitto tra due soggetti, riaprendo i canali della comunicazione, al fine di portare alla composizione della lite, grazie ad un accordo che soddisfi entrambi”¹. Mediazione, allora, quale strumento di auto-com-

1. Rimini D., La mediazione: aspetti pratici e negoziali, Conciliatoriassociati 2011.

posizione delle liti ad opera delle parti stesse, che hanno l'opportunità di risolvere autonomamente le loro controversie, relative ai diritti disponibili, in via pacifica e negoziata con l'aiuto del mediatore che è da intendersi dunque come professionista esperto nella gestione dei conflitti. Percorso stragiudiziario questo che, nell'intento del legislatore, mira anche a filtrare e snellire il carico di processi pendenti nelle aule giudiziarie. Questo nuovo metodo di risoluzione dei conflitti, non può però caratterizzarsi solo come strumento per alleggerire il "carico" giudiziario, ma è anche occasione di cambiamento culturale nella gestione dei conflitti: il nostro Paese infatti è collocato tra i più litigiosi dell'Unione europea, con cinque milioni e mezzo di cause civili in attesa di giudizio e certamente non possiede una diffusa cultura di metodi ADR, mentre gli stessi giuristi si sono formati su manuali che non accennano a metodi di *Alternative Dispute Resolution* bensì tradizionalmente formano gli studenti a pensare e vedere il rapporto diritti-obblighi come chi o quale soggetto "...può agire direttamente contro l'altro...".

Al contrario, "come si legge in un commento all'*Alternative Dispute Resolution Act*, le procedure di ADR, ove accettate, praticate e amministrare correttamente, non solo fanno risparmiare tempo e denaro e riducono il lavoro dei tribunali, ma consentono anche una varietà di benefici, tra i quali la soddisfazione delle parti e una maggiore efficienza nel raggiungimento dell'accordo"². La mediazione tende quindi a realizzare quella che alcuni autori definiscono *mediazione trasformativa*, cioè lo strumento che trasferisce il rapporto tra le

parti dal piano conflittuale carico di tensioni e difficoltà ad un nuovo piano costruito su un rapporto sereno e "produttivo di risultati"³.

Diventa allora fondamentale il ruolo del mediatore e del contesto. Il primo, in quanto alle basilari conoscenze teorico-pratiche sulle tecniche di mediazione unisce una specifica preparazione tecnica acquisita nel percorso della formazione universitaria o professionale in settori e materie non necessariamente giuridiche che "costituiscono un prezioso arricchimento delle sue potenzialità nel portare le parti ad un accordo", il secondo che "sia idoneo e sufficientemente informale da non intimorire, sia sul piano psicologico sia dal punto di vista degli ambienti fisici in cui si svolgerà" la mediazione e trasmetta una sensazione di tranquilla accoglienza piuttosto che una caotica confusa conflittualità come si riscontra in alcune aule o corridoi giudiziari; proprio perché la mediazione è un

procedimento teso a far raggiungere un accordo che spesso non è possibile realizzare più per la presenza di forti fattori di disturbo esterni che per volontà delle parti contendenti.

L'attuale forte crisi economico-sociale che caratterizza questo tempo con le conseguenti molteplici difficoltà, può essere occasione e causa della nascita e dello svilupparsi di un ulteriore aumento di conflittualità tra i soggetti economici, che avvanzeranno inevitabili altre domande di giustizia che, a loro volta, molto verosimilmente, non troveranno risposte tempestive. In tale contesto, il processo di mediazione rappresenta per le parti una opportunità di risoluzione autonoma, magari innovativa, certa, rapida, economica e con agevolazioni fiscali del loro conflitto, ricostruendo anche un nuovo rapporto di fiducia reciproca.

Nino Sutera
Responsabile Mediazione ADR
Commercialisti Brescia



2. Bertoni S., Commissione mediazione e conciliazione *Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano*.

3. Fragomeni T., *Mediazione e conciliazione*, ed. *La Tribuna*, PC 2010.